



CITTA' DI BENEVENTO

SEDUTA DEL _____ DELIBERA N. _____

Assessorato: Politiche economiche	Ufficio: SETTORE GESTIONE ECONOMICA	Proponente: Serluca Maria Carmela
--------------------------------------	---	--------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 08-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

- Immediatamente eseguibile
 Comunicazione tesoriere

- Comunicazione Prefettura

MASTELLA Mario Clemente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paglia Luca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Minico Luigi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parente Renato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di Dio Italo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peda' Giuseppa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Callaro Patrizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puzio Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capuano Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quarantiello Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chiusolo Mariagrazia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reale Adriano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Pierro Francesco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Russo Angela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del Vecchio Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Russo Anna Rita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delli Carri Delia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Russo Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farese Marianna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Saginario Giuliana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feleppa Angelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scarinzi Luigi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fioretti Floriana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sguera Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Franzese Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taddeo Annunziata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lauro Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tomaciello Annalisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lepore Cosimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varricchio Marialetizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lombardi Romilda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zanone Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mollica Anna Maria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'Assessore alle Politiche Economiche

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

-l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Il DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese(GU Serie Generale n.155 del 30-06-2021) che ha differito al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del PEF TARI e del relativo regolamento;

RITENUTO CHE non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della legge 27.12.13 n. 147, per il 2021 le stesse tariffe della tari adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5 del citato decreto Cura Italia, come convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020;

CONSIDERATO,

➤ che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

➤ che in data 31.10.2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

○ Delibera n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);

○ Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);

➤ che successivamente è stata adottata la Delibera n. 59/2020;

ATTESO CHE a seguito della citata delibera n.443/2019 di Arera è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di Arera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal d.p.r. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe tari devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che Arera, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe tari, ossia il metodo tariffario rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Rilevato, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale ha acquisito e coordinato il PEF trasmesso dal gestore del Servizio che per il Comune di Benevento è identificato nella società ASIA Benevento Spa che gestisce il servizio di igiene urbana
Rilevato, altresì, che la Società ANDREANI TRIBUTI S.r.l. gestisce l'emissione della bollettazione, la riscossione delle tariffe e i rapporti con l'utenza;

RILEVATO, pertanto, che i gestori attivi nel 2020 hanno prodotto i pef grezzi relativi alle loro competenze che in connessione con i costi del comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il pef 2021 sulla base del quale vengono determinate le tariffe Tari;

VISTO il Pef, la relazione al Pef, la determinazione delle tariffe tari, trasmessi da Asia Benevento spa, insieme alla relativa assunzione di veridicità firmata dal legale rappresentante;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera Arera n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;

b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013 e secondo quanto disciplinato dal nuovo Regolamento TARI che si approva in questa stessa seduta;

d) riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza in attuazione della delibera ARERA n. 158 del 8 maggio 2020/R/Rif ha adottato *"misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*. Nello specifico la delibera prevede, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, in virtù del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

VISTA, ALTRESÌ, la deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/r/rif *"adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"*;

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25marzo2020,n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante:«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16maggio2020,n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021,n.52, recante:«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemiadaCOVID-19è stata valutata come«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causadelle suddette limitazioni;

ATTESO CHE le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATI l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Il DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (GU Serie Generale n.155 del 30-06-2021) che ha differito al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del PEF TARI e del relativo regolamento;

DATO ATTO CHE la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata al Comune di Benevento la somma di 633.439,00 euro;

VISTO il risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 2020, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati pari ad € 462.931,51;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale.

CONSIDERATO CHE, nella determinazione 02/drif/2020, l'Arera ha esplicitato dei chiarimenti operativi secondo cui gli enti territorialmente competenti (Ato) devono validare ed inviare all'arera i seguenti dati:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

TENUTO CONTO CHE sono stati trasmessi tutti gli atti su indicati all'ATO Benevento ai fini della validazione;

RAMMENTATO che spetta ad Arera il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai comuni, a seguito della validazione dei pef trasmessi agli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti Pef, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte dell'Arera si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti che dai comuni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente deliberazione:

- 1) di approvare il **Piano Finanziario per l'anno 2021**(All. A) e la **Relazione al Piano Finanziario** (All.B) che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI, come determinate e riportate **nell'Appendice 1**;
- 3) di approvare la **Relazione di accompagnamento al PEF** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo **l'Appendice 2** della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- 4) di prendere atto della dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui **all'Appendice 3** della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 5) di approvare la tabella delle agevolazioni per le utenze non domestiche, di cui alla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020/R/Rif *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

- 6) di dare atto che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario ad eccezione delle agevolazioni di cui al punto 5 che completano la copertura del costo del servizio;
- 7) di rateizzare il pagamento della TARI fissando le scadenze al 31/08/2021, 31/10/2021 e 31/12/2021;
- 8) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati all'ATO per valutarne la completezza e la congruità dei dati e per la successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione;
- 10) di pubblicare il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.finanze.gov.it entro i termini previsti;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente all'emissione della bollettazione per l'anno 2021.

Dott.ssa
Maria Carmela Serluca